



**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO**

ANNO 2022

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Premessa Normativa

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al presente CCI per l'anno 2022, le Camere di Commercio rientrano fra gli enti che hanno l'obbligo, introdotto dall'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs 165/2001, di accompagnare i contratti integrativi anche con una relazione tecnico finanziaria, il cui contenuto è stato stabilito con Circolare n. 25 del 19.7.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a cui la presente relazione si allinea.

La costituzione del Fondo per le risorse decentrate rappresenta uno specifico atto, da adottarsi con cadenza annuale, di competenza dell'amministrazione come evidenziato all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni locali e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 14 Giugno 2022 e con determinazione del Segretario Generale n.31 del 8 Luglio 2022 ha quantificato tali risorse per l'anno 2022, in conformità alle nuove previsioni introdotte con gli artt.67 e 68 del CCNL FL 21.05.2018.

Infatti l'art. 67 del CCNL FL 21.05.2018 ha profondamente innovato la modalità di quantificazione del fondo per le risorse decentrate prevedendo che lo stesso sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Tale importo è



stabilmente incrementato ai sensi dell'art. 67 co.2 lett. a) – h). Mentre continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno delle risorse indicate al comma 3 lett. a)-k), comma 4, comma 5 dell'art. 67.

Pertanto la quantificazione del fondo in argomento risulta:

- a) dall'unico importo consolidato di cui al comma 1 dell'art.67, al netto delle risorse destinate per l'anno 2017 al fondo per le retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- b) dall'incremento stabile di cui all'art. 67 co.2 lett.a) pari, su base annua, ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (n.89), a valere dall'anno 2019;
- c) dall'incremento stabile di cui all'art.67, co.2, lett.b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi;
- d) dall'incremento stabile di cui all'art. 67, co.2, lett.c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio;
- e) dai risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, che confluiscono nel fondo dell'anno successivo di cui alla lett.e) (incremento variabile);
- f) di un importo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza, laddove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa (art.67 co.4 – incremento variabile);
- g) di un importo correlato al perseguimento di obiettivi definiti nel Piano della Performance (art.67 co.5 – incremento variabile);
- h) di un importo una tantum corrispondente alla frazione di retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- i) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della L.449/1997 e relative, per quanto concerne le Camere di Commercio, alla partecipazioni dei funzionari camerali in



qualità di Responsabili della fede pubblica alle manifestazioni a premio (determinabile solo a consuntivo);

- j) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e che riguardano i compensi da corrispondere agli Avvocati dell'Ente per la loro attività di patrocinio legale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e da apposito disciplinare adottato dall'Ente (accertabili soltanto a consuntivo in relazione alle cause vinte).

Con la deliberazione della Giunta Camerale n.76 del 14 Giugno 2022 e con successiva determinazione del Segretario Generale n.31 del 8 Luglio 2022 la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha provveduto a quantificare il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente nel rispetto del vincolo normativo introdotto dall'art.23 del D.Lgs. 165/2001, che ha abrogato il precedente art.1 co. 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), in base al quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co.2 del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

L'importo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale non di qualifica dirigenziale ammonta ad € 578.320,02 (al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 108.880,00). L'onere complessivo di cui sopra, pari a complessivi € 687.200,02, trova copertura nell'ambito delle Spese di personale, sul conto 321012 “Retribuzione accessorio” per € 578.320,02 e sul conto 321016 “Retribuzione posizioni organizzative” per € 108.880,00 del Preventivo 2022 approvato con delibera del Consiglio camerale n. 28/2021, come risultante dalla certificazione del collegio dei revisori (verbale 6/2022).

Di seguito viene esposto in dettaglio il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022.



CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022		
RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi . 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. <i>A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 456.132,61
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 7.404,80
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 9.140,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 9.758,94
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</i>	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 482.436,35



RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 - Manifestazioni a premio ;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - Compensi ai legali ;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RLA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 1.055,63
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;				€ 36.887,73
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€ -	1,20%	€ 27.940,31
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ 30.000,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 95.883,67
TOTALE FONDO 2022					€ 578.320,02
TOTALE LIMITE FONDO 2022					€ 524.887,49
TOTALE FONDO PO					€ 108.880,00
TOTALE LIMITE FONDO 2022 CON PO					€ 633.767,49
Limite del fondo ex art. 23 D.Lgs. 75/2017 (Fondo anno 2016)					€ 654.338,64
ARTICOLO 68 CO.1	Risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti				€ 50.090,66



Per quanto riguarda la composizione delle risorse stabili si precisa che, come richiesto dall'art.67 co.1 del CCNL 21.05.2018, le stesse sono costituite da un importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed in particolare:

- a) le risorse storiche consolidate dell'anno 2003 ai sensi dell'art. 31 c.2 CCNL 22.1.2004 per € 481.866,24;
- b) gli incrementi stabili stabiliti dai contratti successivi, come di seguito evidenziato:
 - Art.32 c.1 CCNL 22.1.2004 - Integrazione 0,62% monte salari 2001 (esclusa la dirigenza Euro 1.438.384) € 14.430,38
 - Art.32 c.2 CCNL 22.1.2004 - Integrazione 0,50% monte salari 2001 (per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti) € 11.637,40
 - Art.4 comma 4 CCNL 9.5.2006 Integrazione 0,50% monte salari 2003 (per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti) € 11.862,94
 - Art.8 comma 5 CCNL 11.4.2008 Integrazione 0,60% monte salari 2005 (per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti) € 14.226,24
 - Le risorse destinate a finanziare gli incrementi contrattuali del CCNL 5.10.2001, del CCNL 22/01/2004, del CCNL 09/05/2006, del CCNL 11/4/2008 e del CCNL 31/7/2009 per le posizioni economiche di sviluppo € 19.409,92.

Dall'importo unico consolidato delle risorse stabili indicate dall'art.31,comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, così risultante e come certificate dal collegio dei revisori, pari ad € 553.433,12, devono essere sottratte le risorse destinate nell'anno 2017 al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (€ 97.300,51): pertanto l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili ammonta ad € 456.132,61.

Il suddetto importo unico consolidato è stato incremento con risorse stabili ai sensi dell'art.67 co.2 del CCNL 21.05.2018 con le seguenti modalità:



- a) incremento stabile di cui all'art.67, co.2, lett.a) pari ad un importo, su base annua ed a valere dall'anno 2019, di € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, destinatarie del CCNL, equivalente ad € 7.404,80;
- b) incremento stabile di cui all'art.67, co.2, lett.b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, equivalente ad € 9.140,00;
- c) incremento stabile di cui all'art. 67, co.2, lett.c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, equivalente ad € 9.758,94.

Pertanto l'ammontare complessivo delle risorse stabili ammonta per l'anno 2022 ad € 482.436,35.

Per quanto riguarda invece la composizione delle risorse variabili si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art.67 co.3, co.4 e co.5 del CCNL 21.05.2018, le stesse comprendono i seguenti incrementi variabili:

- a) i risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, che confluiscono nel fondo dell'anno successivo di cui alla lett.e) e che sono quantificati in € 36.887,73 (risparmi dello straordinario dell'anno 2021 – art.67 co.3 lett.e), non ricompresi nel limite di cui all'art.23 D.Lgs.75/2017;
- b) un importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui all'art. 67 co.2 lett.b), calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione (€ 1.055,63);
- c) un importo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza, sussistendo nel bilancio la relativa capacità di spesa, pari ad € 27.940,31 (art.67 co.4);
- d) un importo correlato al perseguimento di obiettivi definiti nel Piano della Performance, come individuati nella deliberazione della Giunta Camerale n. 9/2022 e risultanti dalla relazione allegata, quantificato per l'anno 2022 in € 30.000,00, con deliberazione della Giunta camerale n. 76/2022 (art.67 co.5, lett.b);



- e) le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della L.449/1997 e relative, per quanto concerne le Camere di Commercio, alla partecipazioni dei funzionari camerali in qualità di Responsabili della fede pubblica alle manifestazioni a premio, il cui ammontare è determinabile solo a consuntivo e non è ricompreso nel limite di cui all'art.23 D.Lgs.75/2017: non sono previste allo stato attuale per il 2022, in quanto saranno verificate in sede di consuntivazione del fondo, in relazione ai concorsi a premi effettuati nell'anno stesso;
- f) le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e che riguardano i compensi da corrispondere agli Avvocati dell'Ente per la loro attività di patrocinio legale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e da apposito disciplinare adottato dall'Ente, accertabili soltanto a consuntivo in relazione alle cause vinte con vittoria di spese o con spese compensate ed il cui importo non è ricompreso nel limite di cui all'art.23 D.Lgs.75/2017 (nel caso di cause vinte con vittoria di spese): non sono previste allo stato attuale per il 2022, in quanto saranno verificate in sede di consuntivazione del fondo, in relazione alle cause legali vinte nell'anno stesso.

L'art. 68 co.1 consente di rendere annualmente nuovamente disponibili eventuali risorse residue di cui all'art.67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, le cosiddette economie, quantificate per l'anno 2022 in € 50.090,66 (risorse non utilizzate dell'anno 2021), esattamente quantificate a consuntivo.

Incremento risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 L.n.449/1997 (articolo 67 c. 3 lett. A CCNL 21.05.2018)

La specifica disciplina in materia di manifestazioni a premio dettata dall'Ente prevede la possibilità di integrare il fondo dei dipendenti con risorse aggiuntive per la partecipazione ad operazioni di manifestazioni a premio. Al momento tuttavia non sono state appostati importi rientranti nella fattispecie, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo.

Incremento risorse attività Ufficio legale (articolo 67 c. 3 lett. C CCNL 21.05.2018)

Il regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale adottato dall'Ente prevede la possibilità di integrare il fondo dei dipendenti con risorse aggiuntive sia nel caso di cause giudiziarie risolte a



spese compensate, nella misura delle stesse, sia nel caso di cause giudiziali vinte dall'ente nella misura delle risorse introitate dall'ente. Al momento tuttavia non sono state appostati importi rientranti nella fattispecie, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo.

Incremento risorse corrispondenti alla frazione di RIA articolo 67 co.3 lett.d) CCNL FL 21.05.2018

Il fondo è stato incrementato di un importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui all'art. 67 co.2 lett.b), calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione: l'importo è relativo alla cessazione di una unità di personale di categoria C (€ 1.055,63).

Incremento risorse articolo 67 c. 3 lett.h) ai sensi del comma 4 CCNL 21.05.2018

Il fondo 2022 è stato integrato ai sensi dell'art.67 co.4 del CCNL 21.05.2018 di una componente variabile di € 27.940,31, pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, sussistendone nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa.

Incremento risorse articolo 67 c. 5 lett.b) CCNL 21.05.2018

Il fondo 2022 è stato integrato ai sensi dell'art. 67 co. 5 del CCNL 21.05.2018 di una componente variabile pari ad € 30.000,00, collegata al conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, dell'Ente definiti nel Piano della performance (V. Deliberazione della Giunta Camerale n. 76/2022). Per un esame più articolato si rinvia alla specifica relazione allegata al provvedimento di costituzione del fondo.

Rispetto del limite di cui all'art.23 del D.Lgs.75/2017

Si ricorda che per effetto dell'entrata in vigore dal giorno 22 giugno 2017 dell'art.23 del D.Lgs.75/2017 è stato abrogato il precedente regime dei vincoli imposti alla contrattazione decentrata dall'art. 1 co. 236 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (divieto di superamento del corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) ed è stato introdotto un nuovo limite consistente nel divieto di superare il corrispondente importo dell'anno 2016 a decorrere dall'anno 2017. Si precisa che per definire il corrispondente importo dell'anno 2016 si è proceduto alla sommatoria del fondo per le risorse decentrate determinato per l'anno 2016 dalla Camera di Commercio di Grosseto e da quella di



Livorno, preesistenti alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, secondo le indicazioni contenute in apposito parere dell'Aran.

Pertanto, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella Circolare RGS n. 12 del 23/03/2016, n. 30 del 30/10/2017 e n.257831/2018, dell'art.11 del D.L. n.135/2018 e del CCNL FL 21.05.2018, il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è stato costituito con deliberazione della Giunta Camerale n. 76/2022 e con determinazione del Segretario Generale n.31/2022 nel rispetto del limite rappresentato dalle risorse decentrate dell'anno 2016, risultanti dalla sommatoria dei due fondi delle Camere preesistenti all'accorpamento, come sopra precisato, al netto delle voci che non costituiscono oggetto del limite stesso, come riportato nella relazione illustrativa al contratto decentrato.

Il rispetto del suddetto limite è stato verificato anche con riferimento alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 108.880,00.

Si richiamano in particolare:

- a) l'art.11 del D.L. n.135/2018, che ha escluso dal limite del fondo gli incrementi di risorse stabili correlati ai rinnovi contrattuali (v. anche circolare MEF/RGS n.257831/2018) e più precisamente le risorse di cui all'art. 67 co.2 lett. a), b);
- b) la circolare RGS/MEF n.257831/2018, che fa una ricognizione delle risorse variabili escluse dal limite e più precisamente:
 1. le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente (art. 68 co.1);
 2. le economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 67 co.3, lett.e);
 3. compensi professionali legali relativi a cause vinte con vittoria di spese (art.67 co.3, lett.c);
 4. le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della L.449/1997 (art. 67 co.3 lett.a).

TOTALE FONDO 2022	€ 578.320,02
TOTALE LIMITE FONDO 2022	€ 524.887,49
TOTALE FONDO PO	€ 108.880,00
TOTALE LIMITE FONDO 2022 CON PO	€ 633.767,49
Limite del fondo ex art. 23 D.Lgs. 75/2017 (Fondo anno 2016)	€ 654.338,64



Sintesi del Fondo 2022:

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2022	
Risorse stabili	€ 482.436,35
Risorse variabili	€ 95.883,67
Totale risorse fondo	€ 578.320,02
Economie Fondo 2021	€ 50.090,66

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2022 – <u>DESTINAZIONI STABILI</u>	
Progressioni economiche orizzontali	€ 235.020,36
Indennità di comparto (quota a carico del fondo)	€ 47.000,00
Totale destinazioni stabili	€ 282.020,36

L'utilizzo del fondo risulta coerente con le disposizioni contrattuali in quanto tutte le destinazioni stabili, pari ad € 282.020,36 sono finanziate dalle risorse stabili disponibili del fondo pari ad € 482.436,35.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2022 – <u>DESTINAZIONI VARIABILI</u>	
Indennità specifiche responsabilità	€ 31.100,00



Indennità condizioni di lavoro	€ 7.000,00
Compensi diretti ad incentivare la produttività	€ 258.199,66
Totale destinazioni variabili	€ 296.299,66

Livorno, 31 Ottobre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierluigi Giuntoli